

TESTO APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEL 7-11-14

STATUTO

CONSORZIO STRADALE VIA DELLA CAFFARELLA

TITOLI

- I DEL CONSORZIO
- II DEI CONSORZIATI
- III DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE
- IV DEI LAVORI
- V DISPOSIZIONI GENERALI

I - DEL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione e Disciplina.

Il Consorzio già regolato dalla Presidenza delle Acque e Strade dell'ex Stato Pontificio è stato costituito nella seduta del Consiglio Comunale di Roma in data 10 marzo 1882. Esso è regolato dalla legge LL.PP. 20 Marzo 1865 n° 2248 e dal Decreto Luogotenenziale 1 Settembre 1918 n° 1446, convertito in legge 13 Aprile 1925 n° 473 e successive leggi e regolamenti.

Art. 2 - Scopo

Scopo del Consorzio è di provvedere alle manutenzioni, ordinarie e straordinarie, e alle nuove sistemazioni di via della Caffarella.

Il Consorzio stradale di via della Caffarella ha inizio da Via Appia Antica e termina alla proprietà ex Gerini, dopo un percorso di ml. 868.

Il Consorzio cessa il suo operato e si scioglie in caso di trasferimento di tutti i beni da esso amministrati a Roma Capitale.

II - DEI CONSORZIATI

Art. 3 - Consorziati ed Utenti.

Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio, e sono quindi Consorziati, tutti gli utenti di via della Caffarella.

Sono considerati utenti i proprietari di terreni, di edifici, di altri diritti Immobiliari, compresi o confinanti con l'area consortile, e, comunque, Roma Capitale per l'uso pubblico della strada e di quanti fanno uso di via della Caffarella per recarsi alle loro proprietà Immobiliari o alle loro attività, sia che queste siano frontiste sia che abbiano semplicemente accesso dalla via consortile.

Il perimetro delle proprietà consorziate è quello indicato nella planimetria agli atti del Consorzio (All.1).

Diventano Consorziati, con relativi obblighi e diritti, nonostante qualsiasi patto contrario, tutti coloro che, a qualsiasi titolo, diventano proprietari o comproprietari di terreni, edifici e diritti Immobiliari consorziate.

Chi perde la qualità Consorziato, perde il diritto/dovere di far parte del Consorzio a far data dalla comunicazione del cessato interesse al Consorzio, da farsi con lettera raccomandata, con allegata copia dell'atto notarile o dichiarazione sostitutiva contenente tutti i riferimenti relativi al nuovo titolare e all'immobile.

Fino al giorno della comunicazione al Consorzio, rimane obbligato solidalmente con il suo eventuale successore al pagamento dei contributi consortili.
Ai fini rappresentativi, nel caso di proprietà frazionata riunita in condominio, viene considerato utente il Condominio in persona dell'Amministratore. Qualora l'Amministratore del Condominio ne faccia formale richiesta controfirmata dall'interessato, potranno essere scorporati e iscritti singolarmente esclusivamente i titolari dei locali a destinazione non abitativa insistenti nei condomini di cui sopra.

Art. 4 - Contribuenti

Ciascun Consorzio ha l'obbligo di concorrere alle spese di manutenzione e sistemazione della strada, sia ordinarie che straordinarie.
La misura ed i criteri di ripartizione del contributo alla manutenzione della strada sono stabiliti secondo le norme seguenti:

- detratto dallo stanziamento del ruolo deliberato:
 - il contributo obbligatorio a carico del Comune di Roma ai sensi del D.L.L. 1446 del 1 settembre 1918 ad indennizzo dell'utenza pubblica della strada;
 - i contributi straordinari ai sensi del successivo Art. 6.
- Il restante importo dovrà essere così ripartito:
- il 15% viene addebitato alle fronti in ragione della loro estensione;
 - il 42,5% viene addebitato ai fabbricati in ragione del numero dei vani;
 - il 42,5% viene addebitato ai terreni in base all'estensione catastale dei terreni medesimi.

Per comodità amministrativa la contribuzione potrà essere indicata in milionesimi o in millesimi di caratura.

Art. 5 - Grado di utenza

Alle proprietà consorziate, che hanno altri accessi oltre quelli sulla strada consortile verrà applicato il grado di utenza corrispondente al numero degli accessi stessi. Così la proprietà avente un secondo accesso rientra nel 2° grado, quello che ne ha un terzo rientra nel 3° grado, e così via. Il secondo grado contribuisce per 1/2 dell'onere del 1° grado, il terzo grado per 1/3 del 1°, ecc.

Art. 6 - Utenze straordinarie

E' dovuto un contributo speciale dai consorziati e da utenti, anche estranei al Consorzio, che utilizzino la strada consortile in misura maggiore, determinando maggiori rischi di danni, maggiori oneri e spese per il Consorzio.

I contributi sono calcolati e ripartiti per i vari utenti speciali in base alla maggiore spesa sostenuta o da sostenere da parte del Consorzio.

La misura di tale contribuzione viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio provvederà periodicamente alla iscrizione di quote straordinarie o con l'emissione di ruoli straordinari a carico delle proprietà consorziate e utenze per le quali si sono resi necessari accertamenti immobiliari d'ufficio per inottemperanza, anche parziale, alle prescrizioni statutarie e/o per insufficienza della documentazione presentata, nonché per la riattribuzione delle somme di morosità, integrata delle relative spese di accertamento e di redazione del ruolo.

Art. 7 - Riscossione quote consortili

Il Consorzio provvede alla riscossione dei contributi consortili direttamente o mediante ruolo di contribuzione.

Il ruolo di contribuenza, approvato dall'Assemblea e pubblicato a norma di legge, viene rimesso al Concessionario Esattore per la riscossione alla prima scadenza utile. In caso di morosità il Consorzio deve procedere al recupero delle quote dovute nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 8 - Servizio di Cassa - Tesoriere - Revisore

Le somme, riscosse, saranno versate nel conto corrente aperto dal Consorzio presso un Istituto Bancario.

Tutte le operazioni in tale conto corrente saranno effettuate a firma del Presidente del Consorzio.

Il Consorzio può nominare altresì un Tesoriere in sostituzione del Presidente con incarico formale per eseguire in sua vece, o in firma abbinata e congiunta con il Presidente stesso, tutte le operazioni di banca ivi compresa l'emissione di assegni.

L'Assemblea può nominare un Revisore contabile scelto fra i consorziati in regola con i pagamenti, a cui viene dato l'incarico di vigilare sulla gestione finanziaria del Consorzio, e di relazionare in merito in Assemblea.

III - DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

Art. 9 - Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- La Presidenza

Art. 10 Assemblea

L'assemblea è formata da tutti i Consorziati.

L'Assemblea deve essere riunita in sessione ordinaria almeno una volta nell'anno con invito a firma del Presidente del Consorzio.

Straordinariamente, l'Assemblea può essere riunita in qualsiasi periodo dell'anno su richiesta dell'Amministrazione Capitolina, del Presidente del Consorzio, del Consiglio di Amministrazione o di un numero di utenti che rappresenti un terzo dei millesimi (o due terzi dell'ammontare dei contributi), con esclusione degli utenti straordinari estranei al consorzio e degli utenti non in regola con i pagamenti.

Gli utenti straordinari sono invitati alle assemblee nelle sole sedute nelle quali sono all'ordine del giorno lavori e relative spese straordinarie da ripartirsi fra i medesimi.

Le Assemblee sono validamente costituite (quorum costitutivo) in prima convocazione, se è presente la maggioranza delle utenze escludendo da tale numero gli utenti straordinari estranei al Consorzio e coloro che non siano in regola con i pagamenti, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero delle utenze presenti.

L'allontanamento di alcuno dei presenti, dopo aver accertato il numero delle presenze, non influisce sulla validità dell'adunanza.

Per la validità della costituzione delle Assemblee Straordinarie valgono gli stessi criteri di quelle ordinarie in merito alle presenze necessarie.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, escludendo dal computo degli intervenuti gli eventuali astenuti (quorum deliberativo).

I Consorziati e gli utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio le loro variazioni di proprietà e di domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno allegando la copia dell'atto notarile; in difetto di ciò saranno considerati validi a tutti gli effetti gli inviti di convocazione inviati all'ultimo domicilio comunicato al Consorzio anche se non recapitati all'interessato.

Analogamente sono considerati validi gli avvisi di convocazione inviati al dante causa, qualora non sia stata comunicata e documentata tempestivamente al Consorzio, nelle forme di cui sopra, del trasferimento di proprietà.

E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di effettuare accertamenti e censimenti d'Ufficio con oneri e spese a carico degli inadempienti.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

La data di convocazione dell'Assemblea viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli inviti ad intervenire in Assemblea Generale devono essere trasmessi all'indirizzo PEC indicato dall'utente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata almeno 10 giorni prima di quello dell'adunanza e essere affissi all'Albo Pretorio di Roma Capitale.

Le adunanze in 2^a convocazione potranno essere tenute anche a distanza di un'ora dalla 1^a convocazione andata deserta.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà gli eventuali allegati da inviare congiuntamente all'avviso.

Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti principali compiti:

nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;

1. approva i bilanci preventivi e consuntivi;
2. approva il riparto delle spese ordinarie e straordinarie e l'emissione dei ruoli;
3. approva i programmi dei lavori stradali e dei relativi servizi;
4. approva il regolamento e le modifiche statutarie;
5. nomina l'eventuale Revisore contabile del Consorzio.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente nomina il Segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea dovrà redigersi il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione del Consorzio

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre membri e cioè da un Presidente, Presidente anche del Consorzio, e da 2 Consiglieri, che, se scelti fra i consorziati o utenti, devono risultare in regola con i pagamenti, pena la decadenza dalla carica.

Nel caso di corresponsione di contributi pubblici comunali, provinciali o regionali, l'Ente locale che eroga il contributo ha diritto a nominare un ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione; tale ulteriore componente va ad aggiungersi ai due Consiglieri effettivi eletti dagli altri consorziati in Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per predisporre i bilanci preventivi e consuntivi.

Si aduna, Inoltre, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario per la trattazione di affari consortili e dovrà essere convocato su richiesta dell'Amministrazione Capitolina o degli altri Consiglieri.

I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza numerica del presenti; In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione:

1. elegge tra i suoi membri il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, il vice Presidente;
2. rivede ed aggiorna annualmente l'elenco dei Consorziati e degli utenti;
3. compila i Bilanci Preventivi e Consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. cura e fa curare a mezzo di incaricato professionale, iscritto all'Albo la redazione dei progetti esecutivi dei lavori ordinari e straordinari, approva i capitolati d'appalto e stabilisce la procedura dell'appalto dei lavori relativi alle opere stradali;
5. vigila la esecuzione dei lavori e periodicamente verifica lo stato di conservazione della strada e delle opere annesse;
6. provvede all'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
7. prepara il riparto delle spese sia a carico dei Consorziati sia degli utenti ordinari e straordinari;
8. fissa le quote di contributo straordinario;
9. controlla le riscossioni dei contributi e delle eventuali entrate del Consorzio;
10. provvede, nei casi di urgenza, alla esplicazione di affari consortili di competenza dell'Assemblea, riferendone poi alla medesima alla prima riunione per la ratifica;
11. assume le iniziative inerenti gli scopi per i quali è costituito il Consorzio;
12. propone le modifiche allo Statuto e al Regolamento, di cui al successivo Art. 24;
13. nomina gli incaricati tecnici ed amministrativi del Consorzio e ne stabilisce i compiti e le deleghe con apposito disciplinare;
14. autorizza il Presidente a stare in giudizio;
15. nomina l'eventuale Tesoriere del Consorzio;
16. adotta i regolamenti del Consorzio e quant'altro ritiene più opportuno al fine di disciplinare al meglio il funzionamento del Consorzio;
17. incarica i professionisti per l'assistenza e la consulenza nella gestione del Consorzio.

Art. 15 - Presidente del Consorzio

Il Presidente del Consorzio:

1. rappresenta il Consorzio;
2. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del CDA;
3. esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
4. firma gli atti del Consorzio;
5. presiede le gare per l'aggiudicazione degli appalti;
6. stipula i contratti e le convenzioni.

Art. 16 - Indennità del Consiglio di Amministrazione

Le funzioni del Presidente del Consorzio e dei Consiglieri sono onorifiche e gratuite. Sono però ai medesimi dovuti i rimborsi delle spese incontrate per conto del Consorzio, in seguito ad incarichi loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Servizi amministrativi, tecnici e direzione del Consorzio

Il Consorzio si avvale di consulenti tecnici e amministrativi per la esecuzione di tutte le pratiche tecniche, amministrative e di segreteria concernenti lo svolgimento dell'esercizio consortile sia per i progetti, i disegni, la contabilità tecnica e la direzione dei lavori che per la ripartizione delle spese, il ruolo di contribuzione e la segreteria del Consorzio.

I compensi dovuti per tali prestazioni a carattere di assistenza professionale sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito disciplinare.

Art. 18 - Sede del Consorzio

In mancanza di specifica sede decisa dall'Assemblea dei consorziati, il Consorzio della Caffarella ha sede presso Roma Capitale - Municipio Roma VIII - Direzione Tecnica, dove dovrà essere custodita la copia conforme a firma del Presidente del verbale delle assemblee generali, del Consiglio di Amministrazione, dell'elenco degli Utenti e dello Statuto Consortile.

Gli atti ed i registri del Consorzio resteranno depositati e tenuti a disposizione degli interessati per la visione, presso l'ufficio amministrativo del Consorzio o altra sede che verrà decisa dall'Assemblea Generale dei Consorziati.

IV - DEI LAVORI

Art. 19 - Esecuzioni e appalto dei lavori

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla esecuzione dei progetti approvati dall'Assemblea generale, previo appalto del medesimo o con licitazione privata, o con trattativa privata, o con esperimento d'asta, adottando quello dei tre sistemi e tutte quelle norme che crederà opportune e convenienti per il Consorzio. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea particolareggiata relazione dell'andamento dei lavori e delle opere inerenti eseguite e sulla gestione Consortile.

V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20 - Reclami

Ogni reclamo contro il deliberato dell'Assemblea sarà inserito all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione; ove la decisione venga impugnata dal reclamante, il reclamo sarà deciso dall'Assemblea; contro la decisione assembleare il reclamante potrà appellarsi alle superiori autorità amministrative nonché a quelle giudiziarie.

Art. 21 - Deleghe

Ciascun consorziato o utente può delegare la sua rappresentanza ad un altro consorziato o utente o a un estraneo, mediante semplice mandato scritto anche sullo stesso invito ad intervenire alla riunione.

A nessun votante possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 22 - Diritto di voto

Ogni Consorziato ha diritto ad un numero di voti in Assemblea pari alle carature attribuitegli in base alla ripartizione del contributo.

L'Amministrazione di Roma Capitale partecipa alle votazioni in quanto utente proprietario di Immobili nel Consorzio e in ragione del contributo di cui all'art. 3 del Decreto Luogotenenziale n. 1446 del 01/09/1918, fatta eccezione per le votazioni relative alla elezione delle cariche sociali, per le quali vota solo in base alle carature derivanti dalle sue proprietà Immobiliari nel Consorzio.

I Consorziati, siano essi persone fisiche che giuridiche, possono esprimere il voto anche per delega scritta sull'avviso di convocazione.

In caso di comproprietà dell'immobile è sufficiente sulla delega la firma di un solo intestatario.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun votante.

Il Consorzio, su esplicita richiesta, consegnerà una dichiarazione attestante la competenza del pagamento delle quote consortili.

Art. 23 - Ammissione alle gare

Le ditte concorrenti alle gare sono scelte a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, chiarezza e rotazione, come fissati dalla normativa sugli appalti pubblici.


I Consorziati e i membri del Consiglio di Amministrazione, possono concorrere agli appalti dei lavori, ma devono astenersi dal partecipare a qualsiasi votazione che riguardi direttamente o indirettamente i lavori stessi.

Art. 24 - Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare, ove le esigenze lo richiedano, un "Regolamento di funzionamento del Consorzio". Tale regolamento verrà inviato per opportuna conoscenza a Roma Capitale e formerà parte integrante dello Statuto, e pertanto dovrà essere rispettato da tutti siano essi Consorziati o Utenti o estranei al Consorzio.

Art. 25 - Liquidazione del Consorzio

Polché il Consorzio non si pone fini di lucro, in caso di scioglimento, l'Assemblea delibererà le modalità della liquidazione, alle quali si dovrà attenere il Presidente del Consorzio che avrà le funzioni di liquidatore; per cui l'eventuale residuo di cassa, dedotte le spese, sarà restituito a ciascun consorziato in proporzione al versamento secondo i criteri in vigore al Consorzio.



CONSORZIO STRADALE
Via Della Caffarella

**CONSORZIO STRADALE
VIA DELLA CAFFARELLA
REGOLAMENTO STATUTARIO**

Al fine di regolamentare l'applicazione delle norme statutarie il CdA ai sensi dei combinati articoli 24 e 15: facoltà del Consiglio di Amministrazione :§ 16 “ ...Adotta i Regolamenti del Consorzio e quant'altro ritiene più opportuno al fine di disciplinare al meglio il funzionamento del Consorzio....”

PRESO ATTO

che la formulazione del vigente Statuto modificato nel 2014 potrebbe dare adito a interpretazioni diverse dalla lettura contrastante di alcuni articoli dello stesso e come già applicato in continuità da anni dalle passate Amministrazioni del Consorzio succedutesi nel tempo ed in analogia a tutti gli altri Consorzi Stradali di Roma

IN ATTESA

di un previsto riordino generale della formulazione dello Statuto da parte dell'Assemblea Generale per competenza, il CdA del Consorzio ai sensi del citato Art 15 del vigente Statuto,

DELIBERA di adottare il seguente

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

I seguenti articoli dello statuto per la loro applicazione si devono intendere come segue:

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

Le assemblee potranno essere convocate sia in presenza che in video conferenza sulle piattaforme web a disposizione; i metodi di convocazione potranno essere usati contemporaneamente o singolarmente.

Il recapito degli avvisi viene effettuato: a mano di Messo Comunale se a firma del Sindaco, o a mano per mezzo d'incaricato con facoltà di deposito del plico nella cassetta delle lettere, o posta ordinaria a firma del Presidente; e/o posta elettronica semplice e/o posta elettronica certificata agli indirizzi registrati in archivio, almeno 10 giorni prima dell'adunata.

I link per l'accesso alle sedute convocate in modalità videoconferenza web dovranno essere richiesti dagli interessati almeno 24 ore prima della seduta.

L'avviso di convocazione dovrà essere affisso sull'Albo dell'Ente e/o nell'Albo Pretorio del Comune di Roma.

Anche uno solo dei metodi sopra descritti rende valida la convocazione dell'Assemblea.

Art 14 - Consiglio di Amministrazione del Consorzio

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre membri e cioè da un Presidente, Presidente anche del Consorzio e da 2 Consiglieri, questi se scelti fra i consorziati devono risultare in regola con i pagamenti, pena la decadenza dalla carica.

Nel caso di effettiva corresponsione di contributi pubblici comunali, provinciali o regionali, l'Ente locale che ha erogato il contributo richiesto ha diritto ad esprimere il proprio voto in Assemblea in analogia a quanto disposto nell'Art.3 del DLgt 1446/18, in tal caso l'Ente Locale può anche designare un suo dipendente quale componente aggiunto nel Consiglio di Amministrazione che va ad aggiungersi ai due Consiglieri effettivi eletti dai soli Consorziati in Assemblea generale.

Il medesimo criterio di validità o decadenza dalla carica viene applicato ai componenti aggiunti del CdA di cui al successivo Art 22.

Le assemblee potranno essere convocate sia in presenza che in video conferenza sulle piattaforme web a disposizione; i metodi di convocazione potranno essere usati contemporaneamente o singolarmente.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione del Consorzio - quinto capoverso

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza numerica dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 18 - Sede del Consorzio

Le richieste specifiche di accesso agli atti devono essere formulate ai sensi della L. 241/90 mediante la compilazione di un apposito modello ed il versamento sul conto del Consorzio delle spese di segreteria di seguito nominate:

TARIFE PER LA RIPRODUZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI I costi di segreteria per la riproduzione e ricerca degli atti amministrativi sono annualmente determinati dall'Ente a termini statutari

DOCUMENTI IN VISIONE La visione dei documenti presso la sede del Consorzio ha un costo di segreteria pari ad € 100,00

DOCUMENTI RILASCIATI IN COPIA SEMPLICE - oltre ai costi di segreteria pari ad € 100,00:

| | |
|------------------------------------|---|
| copia fotostatica in bianco e nero | € 0,25 a pagina formato A4 / € 0,50 a pagina formato A3 |
|------------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| copia fotostatica a colori - se disponibile | € 0,35 a pagina formato A4 / € 0,70 a pagina formato A3 |
|---|---|

DOCUMENTI RILASCIATI IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

L'estrazione di copia conforme all'originale è soggetta ha un costo di € 100,00 oltre ai costi vivi di cui sopra

DOCUMENTI TRASMESSI A MEZZO POSTA ELETTRONICA

La trasmissione di documenti ed atti amministrativi a mezzo posta elettronica ordinaria e/o certificata ha un costo di segreteria pari ad € 20,00

MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Nel caso di diritto di accesso documentale ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. esercitato in via informale con immediata presa visione o estrazione di copia, il pagamento dell'importo dovuto è corrisposto direttamente alla struttura responsabile del procedimento di accesso.

Il pagamento può essere effettuato:

a mezzo bonifico bancario diretto sul conto dell'Ente seguendo le indicazioni che verranno fornite all'accettazione della richiesta .

Art. 21 - Deleghe

In caso di convocazione a mezzo videoconferenza web le deleghe alla partecipazione all'Assemblea dovranno essere trasmesse in segreteria a mezzo email, PEC, posta ordinaria o raccomandata, allegando alla delega la copia del documento d'identità del delegante, almeno 24 ore prima della seduta per poter essere verificate, accettate e quindi registrate.

Art. 22 - Diritto di voto in Assemblea

E' escluso dal diritto al voto sugli argomenti posti all'ordine dei giorno il consorziato e/o utente non in regola con il pagamento di tutti i contributi consortili.

Ogni Consorziato e/o utente ha diritto ad un numero di voti proporzionali all'entità del contributo nelle spese ordinarie calcolate nell'ultimo ruolo posto in riscossione.

L'Amministrazione di Roma Capitale partecipa alle votazioni sui bilanci consortili al pari e con le medesime caratteristiche degli altri consorziati contribuenti in quanto proprietario di immobili nel Consorzio; nonché in ragione del contributo corrisposto di cui all'art 3 del DLgt 1446/18. Per le votazioni relative alla elezione delle cariche sociali vota solo in base alle carature derivanti dalle sue proprietà immobiliari nel Consorzio.

Il numero dei voti è computato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuzione, anche in pendenza di eventuali reclami o ricorsi.

Art. 23 Ammissione alle gare - ultimo comma

I Consorziati e i membri del Consiglio di Amministrazione che intendano concorrere agli appalti dei lavori non potranno partecipare a qualsiasi votazione che riguardi direttamente o indirettamente i lavori stessi.